

D.A.T. - Disposizioni Anticipate di Trattamento (testamento biologico)

Aggiornato al 28/02/2020

La **legge sul biotestamento** riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato).

In alcuni casi, però, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. La **disposizione anticipata di trattamento**, anche chiamata "**testamento biologico**", è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.

La decisione di redigere una Dat è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le Dat, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Prima di esprimere le Dat occorre aver acquisito informazioni adeguate sui benefici e su rischi dei trattamenti, degli esami e delle terapie, circa le possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto.

Nelle sue Dat la persona non potrà esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

La dichiarazione può essere annullata o modificata in ogni sua parte e in qualsiasi momento della vita; qualunque modifica delle Dat comporta la sua totale sostituzione e annullamento delle precedenti.

Fiduciario

È inoltre possibile indicare, direttamente nelle Dat o successivamente, una persona di fiducia, "fiduciario", che rappresenta il dichiarante, divenuto incapace di autodeterminarsi, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Può accettare la nomina sottoscrivendo le Dat o con atto successivo, che va poi allegato alle stesse.

Il fiduciario, al quale viene rilasciata una copia delle Dat, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le Dat mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Il medico è tenuto al rispetto delle Dat. Può disattenderle parzialmente o totalmente, solo in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sono sopravvenute terapie imprevedibili al tempo delle Dat, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. **Il fiduciario ha**

quindi il potere, in accordo con il medico, di aggiornare le disposizioni lasciate dalla persona.

Pianificazione condivisa delle cure

La persona già malata può compilare un testamento biologico oppure esprimere le proprie volontà con la **pianificazione condivisa delle cure**. La pianificazione viene concordata **direttamente con il medico** previa adeguata informazione al paziente. Anche con la pianificazione il paziente può indicare un fiduciario. Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia.

Registro-elenco testamento biologico

La legge sul biotestamento è retroattiva, si applica anche alle Dat già Depositate in Comune o da un notaio.

Nel 2018 il Comune di La Loggia ha adottato la deliberazione della Giunta Municipale n. 100 del 22.11.2018, istituendo un registro-elenco dei cittadini residenti che hanno depositato un "testamento biologico" presso l'Ufficio di Stato Civile Comunale, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

A partire **dall'1 febbraio 2020** il Ministero della Salute ha istituito la **banca dati nazionale delle Dat** con la funzione di:

- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca;
- assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato;
- registrare copia della nomina dell'eventuale fiduciario e della sua accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

La banca dati può essere alimentata da:

- **ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza** dei disponenti, o loro delegati, e delle **rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero**;
- **notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero**, nell'esercizio delle funzioni notarili;
- **responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni** che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Come fare - Consegna Dat in Comune - Soggetti interessati

Possono presentare le Dat, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di La Loggia.

Visto il carattere personale della dichiarazione sono stati predisposti moduli specifici per la consegna ed i consensi mentre le Disposizioni Anticipate di Trattamento vanno espresse dall'interessato **su carta libera** e modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.).

La dichiarazione deve contenere i **contenuti necessari** al suo scopo. Non viene rilasciata modulistica in merito.

Nella dichiarazione è **consigliata** anche l'indicazione di un solo fiduciario, completa di dati anagrafici, recapito telefonico e indirizzo email.

Le Dat vanno esibite personalmente all'ufficiale di stato civile, assieme al documento d'identità valido e il codice fiscale sia del disponente che del fiduciario.

L'ufficiale di stato civile provvederà a:

- inserire i dati richiesti nell'apposito modulo elettronico predisposto dal Ministero della Salute;
- allegare la scansione delle Dat solo su consenso del disponente o in caso contrario ad indicare il Comune in cui esse sono reperibili;
- rilasciare al disponente l'attestazione dell'avvenuto deposito;
- ad inviare tutta la documentazione tramite PEC dat@postacert.sanita.it al Ministero della Salute

Costi

Le Dat sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Normativa

- [Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, \(c.d. legge sul biotestamento\)](#)
- [Decreto n. 168 del 10.12.2019, "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento \(DAT\)"](#)
- [Disciplinare tecnico allegato al Decreto n.168/2019](#)

Dove e come presentare l'istanza:

Telefonare al servizio Demografico allo 011/9629082 per concordare il giorno di consegna della D.A.T.

Aprile 2020